SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 781)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, BONIFACIO, DE VITO, DE GIUSEPPE, DONAT-CATTIN, MANCINO, SAPORITO, BAUSI, SCHIANO, GRANELLI, VALIANTE, NEPI, MURMURA, MEZZAPESA, MARCHETTI, FRACASSI, BORZI, VETTORI, BOMBARDIERI e COLOMBO Vittorino (V.)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1980

Disposizioni per le dichiarazioni patrimoniali dei membri del Parlamento, del Governo e dei Consigli regionali. Modificazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195

ONOREVOLI SENATORI. – 1. — È opinione diffusa e fondata che la crisi delle istituzioni democratiche è in larga misura determinata dalla crisi dei partiti politici, ai quali l'articolo 49 della Costituzione conferisce un ruolo fondamentale e caratterizzante dell'intero sistema democratico. Spetta ai singoli partiti politici assumere quelle determinazioni che siano ritenute idonee al migliore adempimento della funzione di concorso democratico nella formazione dell'indirizzo politico, così come vuole la citata disposizione costituzionale. Ma è compito del legislatore concorrere, nell'ambito delle competenze sue proprie, a rimuovere quelle cause che in questi anni hanno contribuito a corrodere l'immagine degli uomini politici e, quindi, dei partiti, con conseguenza negativa per la stessa credibilità delle istituzioni elettive.

2. — In questa direzione si muove il presente disegno di legge, il quale — al pari di similari proposte presentate nei due rami del Parlamento — vuole affrontare una delle cause più inquietanti della progressiva frattura fra Paese e classe politica, manifestata anche, ma non solo, dai risultati del *referendum* abrogativo della legge 2 maggio 1974, n. 195: risultati i quali, se hanno mantenuto in vigore la nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici, hanno dimostrato l'esistenza di una vasta e preoccupante fascia di critica e di dissenso.

L'esito del *referendum* e l'attenta considerazione delle numerose altre manifesta-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

zioni di distacco e di insofferenza della pubblica opinione impongono a tutti di concorrere in una vasta strategia di recupero del consenso sociale intorno ai partiti ed alle istituzioni nelle quali essi operano. Il presente disegno di legge non intende risolvere tutta la problematica di competenza del legislatore. Esso affronta il tema che la sofferta esperienza di oggi pone come più urgente e, lungi dall'accogliere spinte qualunquistiche, si propone di eliminarle, rendendo chiare e da tutti conoscibili le situazioni patrimoniali dei soggetti investiti delle più rilevanti cariche elettive.

Poche considerazioni sono sufficienti ad illustrare le singole parti del disegno di legge.

3. — Il disegno di legge prende in considerazione: *a*) i membri del Parlamento; *b*) i membri del Governo che non siano deputati o senatori; *c*) i membri dei consigli regionali. Si è ritenuto di non allargare la sfera dei soggetti interessati, senza escludere che, sulla base della concreta esperienza, possa in futuro la disciplina essere estesa ai componenti di altre assemblee elettive e, più in generale, a quanti siano investiti delle più rilevanti pubbliche funzioni.

A carico di tutti i soggetti previsti nel presente disegno di legge viene addossato l'obbligo di una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale al momento dell'accesso alla carica, le variazioni intervenute annualmente, la situazione al momento della cessazione della carica. Per i soggetti *a*) e *c*) è prevista, inoltre, una dichiarazione che riguarda le spese sostenute in occasione della campagna elettorale ed i mezzi impiegati per fare ad esse fronte. Un adeguato sistema di pubblicazione è previsto per consentire quell'efficace e generale controllo che, sia pure indirettamente, può essere esercitato dalla pubblica opinione.

4. — L'adempimento dell'obbligo primario imposto dal disegno di legge — presentazione delle dichiarazioni (iniziale, annuale, finale) — esige la previsione di una rigorosa disciplina sanzionatoria, prevista dall'articolo 4, che all'inadempienza a seguito di diffida fa seguire la declaratoria di decadenza dalla carica. Questa sanzione — che si muove certamente negli spazi consentiti al legislatore dall'articolo 65, primo comma, della Costituzione — non può apparire eccessiva, se si considera che chi rifiuta di obbedire ad un obbligo fondamentale del suo *status* di parlamentare o di consigliere regionale non può esercitare funzioni strettamente connesse al sistema democratico.

Più difficile è il problema relativo al controllo sulla veridicità della dichiarazione. Per chi — come i proponenti — considera che il controllo della pubblica opinione (assicurato, come si è detto, attraverso una adeguata pubblicizzazione) può svolgere un ruolo certamente importante, ma non sufficiente, appare necessario predisporre uno strumento che, con sicura imparzialità, adempia ad una funzione di verifica. A tanto provvedono gli articoli 7 e 8 per quanto riguarda i membri del Parlamento e del Governo e l'articolo 9 per quanto riguarda i consiglieri regionali. Manca, nel disegno di legge, un'esplicita sanzione in caso di controllo negativo, essendo sembrato ai proponenti che la materia debba essere affidata alla potestà regolamentare in tema di sanzioni disciplinari ed essendo comunque assicurata la sanzione della pubblica opinione.

5. — In tema di identificazione dell'organo al quale la funzione di controllo debba essere affidata è sembrato ai proponenti di dover escludere la formazione di commissioni parlamentari o consiliari per troncare in radice il rischio che la pubblica opinione possa sospettare che il controllo venga esercitato in funzione di interessi di parte. Il sistema del sorteggio e l'affidamento della funzione istruttoria a magistrati amministrativi (chiamati a riferire alla Camera o al Consiglio) garantiscono un controllo assolutamente imparziale.

6. — L'esperienza maturata nell'applicazione della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento dei partiti politici potrà essere utile fonte di suggerimenti di modifica della disciplina e di alcune sue parti. Frattanto sembra urgente — e coerente con le linee

di fondo dell'attuale disegno di legge — colmare una lacuna dell'articolo 7, il quale ponendo alcuni divieti assistiti da sanzione penale, contempla i finanziamenti ed i contributi erogati in favore di « partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari » e non anche quelli erogati a tutti i singoli soggetti investiti di cariche elettive politiche. A tale ragionevole estensione provvede l'articolo 10 del disegno di legge.

7. — Come si è detto, il presente disegno di legge affronta solo un tema specifico, ma rilevante, come inizio di un rigoroso discorso di moralizzazione della vita pubblica che dovrà affrontare altre, significative tappe. Come è ovvio, il disegno di legge è aperto a tutti quei contributi che, anche traendo suggerimento da altri disegni di legge pendenti innanzi al Senato o alla Camera dei deputati, possano concorrere a rendere la disciplina più rigorosa e più efficiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro tre mesi dalla convalida delle elezioni i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di presidenza della rispettiva Camera una dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale ed i contributi o finanziamenti da chiunque erogati.

Art. 2.

Nello stesso termine i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale con riferimento ai beni immobili, ai beni mobili iscritti nei pubblici registri ed agli investimenti di danaro.

La dichiarazione deve riguardare anche la situazione patrimonale del coniuge non separato, dei figli e dei familiari conviventi. Ove tali soggetti abbiano rifiutato di dare le necessarie informazioni, il dichiarante ne fa attestazione.

Art. 3.

Entro il 31 luglio di ciascun anno i soggetti indicati nell'articolo 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali eventualmente intervenute ed i contributi, i finanziamenti ed i redditi, anche non sottoposti ad imposizione fiscale, percepiti nell'anno precedente.

Tale dichiarazione deve comunque essere presentata entro quattro mesi dalla cessazione dalla carica e, in caso di morte, nello stesso termine dagli eredi dell'obbligato.

Per la prima applicazione della presente legge la dichiarazione di cui all'articolo 2

deve essere depositata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Uffici di presidenza delle Camere approvano i modelli delle dichiarazioni previste negli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti negli articoli 1, 2 e 3 il Presidente della Camera al quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

L'inosservanza della diffida comporta la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dall'Assemblea.

Art. 6.

Nei successivi tre mesi dalla scadenza dei termini indicati negli articoli 1, 2 e 3 le risultanze delle dichiarazioni vengono pubblicate su un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

All'inizio di ogni legislatura, e per la prima applicazione entro due mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera nomina una commissione di revisori, scelti nell'ambito delle magistrature amministrative, della quale si avvale ai fini del controllo sulle dichiarazioni previste dalla presente legge.

Entro i tre mesi successivi alla scadenza dei termini previsti negli articoli 1, 2 e 3 la commissione dei revisori, previo sorteggio di venticinque nominativi effettuato dal-

l'Ufficio di presidenza della Camera, procede alla verifica delle relative dichiarazioni.

La commissione ha gli stessi poteri della amministrazione finanziaria dello Stato.

L'esito della verifica viene comunicato all'Ufficio di presidenza, il quale ne informa l'Assemblea.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5, primo comma, si applicano anche ai membri del Governo che non siano componenti di una delle due Camere. Competente per tutte le attività previste dalla presente legge è l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 si applicano anche ai membri dei Consigli regionali.

Il modello della dichiarazione, previsto nell'articolo 4, è approvato dal Presidente del Consiglio regionale, al quale spetta il potere di diffida previsto dall'articolo 5.

La commissione dei revisori, prevista dall'articolo 7, viene nominata dal Consiglio regionale, a maggioranza di voti, nell'ambito delle magistrature amministrative.

La pubblicazione prevista dall'articolo 6 viene disposta sul bollettino previsto dagli statuti regionali per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 10.

Le Commissioni di revisori previste dagli articoli 7 e 9 svolgono la propria attività sulla base di norme regolamentari adottate, rispettivamente, dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera e dagli Uffici di presidenza dei Consigli regionali.

Art. 11.

L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applica anche quando i finanziamenti o i contributi per finalità politiche siano stati direttamente o indirettamente erogati a soggetti investiti di cariche elettive politiche.

Art. 12.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Camere. Le Regioni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.